

**Direzione:** SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

**Area:** FARMACI E DISPOSITIVI

## **DETERMINAZIONE - GSA** *(con firma digitale)*

**N.** G06460 **del** 28/05/2021

**Proposta n.** 19304 **del** 27/05/2021

**Oggetto:**

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio - Sedi farmaceutiche disponibili per il sesto interpello

Oggetto: Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio – Sedi farmaceutiche disponibili per il sesto interpello

## **IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**

Su proposta del Dirigente dell'Area Farmaci e Dispositivi;

VISTI

- il Regolamento Regionale del 16.04.2015 n. 3, recante le Modifiche al Regolamento Regionale 06.09.2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1044 del 30.12.2020 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Massimo ANNICCHIARICO ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO l'art. 11 del D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24.3.2012, n. 27;

CONSIDERATE le ulteriori modifiche apportate con l'art. 23, comma 12, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella L. 7.8.2012, n. 135, art. 23, comma 12-septiesdecies-duodevicies-undevicies;

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. B07698 del 18.10.2012 relativa all'indizione del concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio e successive modificazioni (determinazione dirigenziale n. B09006 del 20.11.2012), bandito ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24.01.2012, n. 1 e successive modificazioni;

VISTA la propria determinazione n. G15435 del 03.11.2014, pubblicata sul BUR Lazio n. 90 dell'11.11.2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto e le successive determinazioni di rettifica:

- n. G12950 del 28.10.2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del 03.11.2015;
- n. G14924 del 02.12.2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97 del 03.12.2015

VISTA la determinazione dirigenziale n. G01640 del 26.02.2016 avente per oggetto "*Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio – Interpello e assegnazione delle sedi farmaceutiche*", pubblicata sul BURL n. 19 del 08.03.2016 con la quale è stato indetto il primo interpello;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G05166 del 18.4.2018 avente per oggetto: "*Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio – Sedi farmaceutiche disponibili per il secondo interpello*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G08914 del 02.7.2019 avente per oggetto: "*Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio – Sedi farmaceutiche disponibili per il terzo interpello*";

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02012 del 27.02.2020 avente per oggetto: “*Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio – Sedi farmaceutiche disponibili per il quarto interpello*”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G11907 del 14.10.2020 avente per oggetto: “*Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio – Sedi farmaceutiche disponibili per il quinto interpello*”;

RICHIAMATA la determinazione n. G02429 del 06.3.2021 avente per oggetto: “*Sesto interpello e assegnazione delle sedi farmaceutiche concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio - Annullamento interpello e procedura informatica di assegnazione*”, con la quale è stata annullata la procedura del sesto interpello indetta con determinazione dirigenziale n. G00726 del 27.01.2021 , per le motivazioni ivi contenute, ed ora riproposta con il presente atto;

PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, n. 6198/2020, pubblicata il 13.10.2020, R.G. 5664/2019, pronunciata in riforma della sentenza del Tar Lazio – Sezione staccata di Latina – n. 109 del 21.02.2019 che “*definitivamente pronunciando sull’appello, (...), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente conferma della sentenza del Tar Lazio, sezione staccata di Latina, n. 109 del 21 febbraio 2019*”, in seguito alla quale è stata revocata la determinazione di assegnazione n. G09654 del 31.8.2016 della sede farmaceutica n. 20 del Comune di Aprilia (LT);

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 3 del 10.12.2020 avente per oggetto: “*Dichiarazione vacante dell’unica sede farmaceutica sita nel Comune di Castelnuovo Parano a far data dall’11.12.2020*” a seguito della rinuncia del gestore provvisorio assegnatario di una sede con il presente concorso straordinario;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00296 del 19.01.2021 avente per oggetto “*Concorso straordinario assegnazione sedi farmaceutiche della Regione Lazio: Inclusione della sede farmaceutica unica rurale di Castelnuovo Parano (FR)*”;

CONSIDERATO il punto d) dell’art. 11 del bando di concorso che prevede testualmente “*(...) durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lettera b), quelle non aperte nei termini previsti, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti*”;

CONSIDERATO che la sede di Roma Capitale n. 793 è stata oggetto di assegnazione a seguito dell’espletamento del primo interpello (Determinazione G09653 del 31.8.2016) e la sede farmaceutica in parola è stata oggetto di due pronunce da parte della Giustizia Amministrativa, la sentenza del Tar Lazio, Sez. Seconda, n. 5557/2019, pubblicata in data 2.5.2019 e la sentenza del Consiglio di Stato, sez. Terza, n. 4634/2020, pubblicata il 20.07.2020;

PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) n. 4634/2020, pubblicata il 20.7.2020, definitivamente pronunciando sull’appello lo respinge e, per l’effetto, in conferma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado e conferma la decadenza *ex tunc* del precedente titolare, riconoscendo, di contro, la piena legittimità del provvedimento di annullamento dell’autorizzazione della Sindaca di Roma, con conseguente decadenza dall’assegnazione avvenuta con Determinazione di revoca n. G11794 del 13.10.2020;

CONSIDERATO che avverso la sentenza del Consiglio di Stato è stato promosso ricorso per Cassazione notificato all'Area Farmaci e Dispositivi con prot. 192497 del 2.3.2021 ed identificato col numero di R.G. 6336/2021;

DATO ATTO che con determinazione n. G02429 del 6 marzo 2021 è stato disposto l'annullamento dell'interpello, di cui alla determinazione n. G00702 del 27 gennaio 2021, in ragione del possibile pregiudizio della procedura dovuto alla pendenza della lite e che l'Amministrazione ha comunque provveduto ad un più approfondito esame della questione;

CONSIDERATO che all'esito di tale esame si è valutato, da un lato, il fatto che la sentenza del Consiglio di Stato risulta ampiamente motivata, quanto al profilo dell'incompatibilità che rappresenta il tema principale della doglianza dei ricorrenti e, dall'altro, l'interesse pubblico sotteso alla procedura di assegnazione delle sede farmaceutica, condividendo l'assunto che dal provvedimento non deriva alcun pregiudizio per la collettività posto che l'interpello – seppure adeguatamente misurato in ragione della pendenza del ricorso per Cassazione – ha l'obiettivo di creare utilità consentendo di assicurare un servizio all'utenza;

VALUTATO che nel bilanciamento dei contrapposti interessi (quello privato a mantenere lo status quo e quello pubblico di servire l'utenza) va temperato il potenziale interesse di coloro che possono avere titolo all'assegnazione, seppure subordinata all'esito del giudizio, visto che l'assegnazione della sede sarà condizionata alla definizione della controversia;

CONSIDERATO che la sede di Roma 793 denominata "Cina" è oggetto di contenzioso in Cassazione formulato e iscritto all'R.G. n.6336/2021, non ancora definito con sentenza passata in giudicato;

CONSIDERATO che la sentenza del Consiglio di Stato n. 4634/2020, sopra citata, è esecutiva e la ricorrente non ha chiesto la sospensione della sua efficacia ed esecutività;

DATO ATTO che il ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione (art.108 Cost. e 111 c.p.a.);

CONSIDERATO che l'Avvocatura regionale si è costituita nel giudizio R.G. n. 6336/2021 evidenziando la scarsa consistenza dei motivi dedotti dalla ricorrente che non appaiono, allo stato, riconducibili alla concezione di motivo inerente alla giurisdizione come definito dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 6 del 2018);

CONSIDERATO che ai fini di ogni opportuna valutazione da parte dei candidati, la sede di Roma 793, denominata "Cina", sarà assegnata dalla Regione Lazio al candidato che dichiarerà di accettarla sotto condizione risolutiva espressa correlata all'esito del giudizio pendente e che l'assegnazione della sede diventerà definitiva in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito negativo per l'attuale ricorrente nel giudizio e che, viceversa, l'assegnazione della sede decadrà automaticamente in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito positivo per il ricorrente;

STABILITO che in caso di accettazione con riserva l'assegnatario dovrà dichiarare, altresì, che nulla e a nessun titolo potrà mai vantare in caso di sfavorevole esito del giudizio;

CONSIDERATO che allo stato, nelle more della definizione del giudizio, è prevalente l'interesse pubblico alla conclusione della procedura, comprendendo anche la predetta sede "Cina";

STABILITO, di inserire la sede farmaceutica *sub iudice* n. 793 del Comune di Roma nell'elenco delle sedi disponibili per il presente interpello, tenuto conto che la stessa è oggetto di giudizio in conseguenza del ricorso promosso alla Suprema Corte di Cassazione;

CONSIDERATA la nota prot.n. QE20210017152 del 15.3.2021, acquisita al protocollo regionale al n. 234271 del 16.03.2021, con la quale il Comune di Roma ha comunicato che, a seguito di una verifica sulla sede farmaceutica Roma n. 836 denominata "Labaro II", ubicata nella zona urbanistica "Labaro" nel territorio di competenza della ASL Roma 1, il perimetro della sede n. 836, così come definito dalla D.G.C. 157/2012, coincide totalmente con una sede farmaceutica già esistente, precisamente la sede di decentramento n. 59 denominata "Labaro II" e che l'Amministrazione capitolina è intenzionata ad intraprendere gli atti necessari al fine di porvi rimedio nel più breve tempo possibile;

STABILITO, di inserire la sede farmaceutica n. 836 del Comune di Roma nell'elenco delle sedi disponibili per il presente interpello, in ragione dell'intenzione manifestata dal Comune di Roma di adottare gli atti necessari relativi alla definizione del perimetro nel più breve tempo possibile;

CONSIDERATO che sulla sede farmaceutica di Campagnano di Roma n. 3 verte un ricorso pendente al TAR Lazio – Sezione 2B - R.G. 11176/2018 promosso contro la localizzazione della sede e che, ad oggi, non è stata ancora fissata udienza;

STABILITO, di inserire la sede farmaceutica n. 3 di Campagnano nell'elenco delle sedi disponibili per il presente interpello, dal momento che allo stato degli atti esistono numerose pronunce da parte dei Giudici Amministrativi che vedono l'Amministrazione resistente vittoriosa, sia per quanto riguarda l'istituzione delle sedi che per la localizzazione delle stesse;

CONSIDERATO che sulla scorta di una preventiva valutazione e comparazione dei contrapposti interessi in campo, l'interesse pubblico primario appare essere quello di incrementare l'assistenza farmaceutica su tutto il territorio regionale, come previsto dalla L. 27/2012 e, nello stesso tempo, tutelare la legittima aspettativa dei candidati risultati vincitori ad ottenere in assegnazione una delle sedi messe a concorso, attraverso un procedimento amministrativo connotato da elementi di certezza in merito alla scelta operata;

CONSIDERATO che è interesse preminente della Regione provvedere all'assegnazione delle sedi farmaceutiche, e quindi effettuare il più alto numero di interPELLI, non potendo attendere l'esito del giudizio instaurato in Cassazione e dell'altro ricorso amministrativo sopra menzionato, i cui tempi di conclusione appaiono difficilmente prevedibili;

CONSIDERATO che la decisione di assegnare al sesto interpello n. 74 sedi – comprese quelle *sub iudice* – consente ai candidati vincitori di avere una scelta ampia, libera e informata, essendo tutti a conoscenza dell'esistenza di sedi *sub iudice* e quindi sottoposte alle decisioni dei Giudici Amministrativi aditi;

DATO ATTO che la localizzazione delle sedi farmaceutiche inserite ad interpello potrebbe subire da parte dei Comuni a cui spetta, sul piano amministrativo, la competenza in materia di localizzazione di sedi farmaceutiche, delle modifiche (ad esempio, inclusioni o esclusioni di vie, ampliamenti o decurtazioni di piccole porzioni di territorio), che si rendono necessarie a soddisfare le esigenze delle collettività attraverso le revisioni periodiche biennali ex legge n. 27/2012;

PRESO ATTO delle sedi farmaceutiche non accettate, delle sedi a cui è stata concessa una proroga all'apertura e delle sedi non aperte di cui al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto interpello;

CONSIDERATO che le sedi, di cui all'Allegato A della presente determinazione disponibili per il sesto interpello sono in totale n. 74 alla data del 27.5.2021;

RITENUTO di dovere inserire nell'Allegato A alla presente determinazione le sedi non assegnate, le sedi assegnate ma non accettate, le sedi resisi vacanti;

RAVVISATA la necessità di rendere note a tutti gli interessati collocati in posizione utile nella graduatoria del concorso in oggetto le sedi farmaceutiche disponibili per il sesto interpello al 27.5.2021, con l'invito a prestare particolare attenzione alla colonna "Annotazioni";

#### D E T E R M I N A

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,

- 1) di rendere parte integrante della presente determinazione l'Allegato A al fine di far conoscere a tutti gli interessati collocati in posizione utile nella graduatoria del concorso in oggetto le sedi farmaceutiche disponibili per il sesto interpello al 27.5.2021, con l'invito a prestare particolare attenzione alla colonna "Annotazioni";
- 2) di dare atto che le sedi farmaceutiche di cui all'Allegato A alla presente determinazione disponibili per il sesto interpello sono in totale n. 74;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio nel sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute, alla quale si accede tramite il portale il cui indirizzo è [www.concorsofarmacie.sanita.it](http://www.concorsofarmacie.sanita.it) e nel sito della Regione Lazio al link "Sanita" – *Nuove sedi farmacie-Concorso*.

IL DIRETTORE  
(Massimo Annicchiarico)